

gramma, per le finalità del certificato stesso, ferma restando la possibilità di richiedere una consulenza ad altri specialisti;

CONSIDERATO inoltre che tra i requisiti di autorizzazione all'erogazione di servizi di medicina dello sport è presente il n. 52 nell'allegato A della D.G.R. n. 298/2008 attestante "vi è evidenza di protocolli di collaborazione con specialisti (cardiologo, oculista, neurologo, otorinolaringoiatra, fisiatra, ortopedico)";

RITENUTO, pertanto, di abrogare il requisito di autorizzazione n. 51 nell'allegato A della D.G.R. n. 298/2008, in quanto sufficiente la presenza dei protocolli di collaborazione richiesti dal requisito n. 52 dello stesso allegato;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. di abrogare il requisito di autorizzazione n. 51 nell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2008, n. 298, (Dlgs 502/1992 artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5. autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. approvazione definitiva requisiti e procedure. inserimento nei l.e.a. aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni. approvazione definitiva);

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_35_1_DGR_1396_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1396
LR 23/2007, art. 34, comma 4 quater. Anno scolastico 2019-2020, definizione delle modalità attuative di accesso all'agevolazione sperimentale a favore di studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che frequentano scuole in Regione del Veneto. (- euro 200.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), con il quale sono state, tra l'altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuati, salvo quelle proprie dello Stato;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;

VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 23/2007 per il quale i contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20 del 7 maggio 1997, il quale prevede che le tariffe di trasporto pubblico locale siano determinate dalla Regione;

VISTO l'articolo 6, comma 10 della legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2018 che ha modificato l'articolo 34 della citata legge regionale 23/2007, introducendo i commi 4 bis, 4 ter e 4 quater;

- autorizzando l'Amministrazione regionale, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, inclusi quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi, e ferroviari di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore degli iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età, anagraficamente residenti nel territorio regionale;

- stabilendo che priorità, criteri e modalità di accesso a tale agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale siano definiti dalla Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale;

- prevedendo, al comma 4 quater che: "Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter";

VISTA la propria deliberazione n. 974 del 13 giugno 2019, con la quale in relazione alla previsione di cui ai predetti commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 34, L.R. 23/2007, anno scolastico 2019-2020 si sono definiti, per l'anno scolastico 2019-2020, priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale, di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e si è provveduto alla prenotazione delle relative risorse;

ATTESO che con la predetta deliberazione giuntale n. 974/2019, si è provveduto a definire, relativamente alle previsioni di cui al comma 4 quater dell'articolo 34, L.R. 23/2007:

- in relazione all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007 (come introdotto dalla legge n. 6 del 29 aprile 2019 "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale"), che in fase di prima sperimentazione, possano accedere alla misura agevolativa sperimentale anche gli studenti residenti in Regione che utilizzino esclusivamente i vettori individuati nell'elenco che segue:

1. - MOM "Mobilità di Marca",
2. - ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale",
3. - Dolomiti Bus

per l'accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e diretta relazione, mediante il sostegno all'acquisto di abbonamenti studenti per servizi extraurbani emessi dalle suddette Aziende, con l'abbattimento del relativo costo del 50%;

- di rinviare a successivo provvedimento giuntale la definizione delle modalità attuative della misura agevolativa di cui sopra;

PRESO ATTO che l'agevolazione è subordinata a specifico accordo con i vettori di cui sopra, titolari di contratto di servizio nell'ambito di altra Regione.

ATTESO che, in esito alle interlocuzioni intervenute tra il competente Servizio Trasporto pubblico regionale e locale e le Aziende TPL ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale", MOM "Mobilità di Marca" e Dolomiti Bus e all'analisi dei dati inviati dalle stesse concernenti i titoli di viaggio emessi nell'anno scolastico 2018-2019 a favore di studenti residenti in Friuli Venezia Giulia, come riassunta nel documento recante "Analisi di impatto e definizione del contesto operativo":

- si è verificata l'impossibilità, per la fase sperimentale di cui trattasi, a procedere con l'abbattimento del costo del titolo di viaggio direttamente al momento dell'acquisto, a causa della complessità e onerosità in termini di tempo, risorse, modifiche al sistema informatico e impiego di personale, testimoniata dalle stesse aziende di TPL, oltre che per la necessità di creare apposite tariffe scontate da condividere necessariamente con l'Ente Gestore.

- si è confermata, da parte delle stesse Aziende TPL ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale", MOM "Mobilità di Marca" e Dolomiti Bus la disponibilità a fornire alla Regione FVG i dati necessari alla gestione della contribuzione diretta da parte della stessa Regione ai residenti beneficiari della misura agevolativa;

PRESO ATTO, per quanto attiene l'impatto per la Regione della misura agevolativa, come evidenziato dal competente Servizio trasporto pubblico regionale e locale nel documento recante "Analisi di impatto e definizione del contesto operativo" che:

- complessivamente la misura agevolativa riguarderebbe circa 600/650 studenti residenti in regione Friuli Venezia Giulia che utilizzano servizi eserciti dalle aziende di TPL ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale", MOM "Mobilità di Marca" e Dolomiti Bus nell'ambito della Regione Del Veneto;

- per quanto attiene l'impatto economico della misura, tenuto conto dell'abbattimento del 50% del costo degli abbonamenti, la stima porta prudenzialmente ad un valore tra i 150.000 e i 200 mila euro quale spesa diretta a carico della Regione per il rimborso ai beneficiari;

- che tale valore, considerato l'importo non elevato rispetto all'insieme della previsione di impatto della misura agevolativa di cui l'articolo 34 della L.R. n. 23/2007, commi 4 bis), 4 ter) e 4) quater, possa essere ricompreso all'interno della somma complessiva già prenotata con la DGR 974/2019 e pertanto non vi sia necessità di ulteriori implementazioni di risorse;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che l'unica modalità effettivamente percorribile, per dare efficace attuazione nel corso della fase sperimentale, alla previsione di cui al predetto comma 4) quater dell'articolo 34, L.R. n. 23/2007, sia quello di disporre una contribuzione diretta a favore dei beneficiari della misura agevolativa, a abbattimento del costo sostenuto per l'acquisto degli abbonamenti a favore di studenti residenti in Regione Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO dei contenuti del documento denominato Allegato n. 1 recante "Modalità attuative di accesso all'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007 per l'anno scolastico 2019-2020;

RITENUTO di condividerne i contenuti e pertanto di procedere all'approvazione del predetto Allegato n. 1 "Modalità attuative di accesso all'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007 per l'anno scolastico 2019-2020", dando mandato alla competente Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio di adottare gli atti necessari alla piena operatività dell'agevolazione di cui trattasi;

DATO ATTO che, a copertura della misura agevolativa sperimentale di cui all'articolo 34 della L.R. n. 23/2007, commi 4 bis), 4 ter) e 4) quater, risultano già impegnate con la DGR n. n. 974/2019 nel capitolo n. 7140 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2019, risorse pari a euro 4.000.000,00 in conto competenza 2019 e euro 2.500.000,00 in conto competenza 2020, che come sopra evidenziato, dalle stime effettuate dal competente Servizio trasporto pubblico regionale e locale, risultano sufficienti ad assicurare la copertura degli oneri correlati all'attuazione della misura agevolativa sperimentale nel suo complesso;

ATTESO che risulta necessario procedere alla messa in disponibilità di capitolo dell'importo di euro 200.000,00, a valere sull'annualità 2019, dal capitolo 7140 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2019, da trasferire su altro specifico capitolo di nuova istituzione, al fine di assicurare l'operatività della contribuzione diretta a favore dei beneficiari della misura agevolativa;

RITENUTO pertanto di procedere alla messa in disponibilità dell'importo di euro 200.000,00, sul capitolo 7140 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2019, a valere sull'annualità 2019;

VISTE:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

VISTA la Deliberazione giuntale 2519 del 28 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2019 e smi;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.R. n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato n. 1 alla presente deliberazione recante "Modalità attuative di accesso all'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007 per l'anno scolastico 2019-2020;

2. di procedere alla messa in disponibilità di capitolo dell'importo di euro 200.000,00, sul capitolo n.7140 del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2019, a valere sull'annualità 2019, che sarà successivamente trasferito su altro specifico capitolo di nuova istituzione, al fine di assicurare l'operatività della contribuzione diretta a favore dei beneficiari della misura agevolativa;

3. di dare mandato agli uffici della competente Direzione centrale infrastrutture e territorio di provvedere:

- alla definizione ed assunzione dei conseguenti atti;

- sulla base dei dati resi disponibili dalle aziende di TPL ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale", MOM "Mobilità di Marca" e Dolomiti Bus, al monitoraggio dell'impatto della misura agevolativa di cui al punto 1

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

Allegato n. 1

MODALITÀ ATTUATIVE DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 4 QUATER DELLA LEGGE REGIONALE n. 23/2007 PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020.

Aventi diritto

Studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino al giorno prima del compimento del ventisettesimo anno di età, anagraficamente residenti nel territorio regionale e che utilizzano esclusivamente i vettori individuati nell'elenco che segue:

1. - MOM "Mobilità di Marca" di Treviso,
2. - ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale"
3. - Dolomiti Bus

per l'accesso agli istituti scolastici siti presso i comuni della Regione del Veneto di più prossima e diretta relazione.

Per poter accedere all'agevolazione, i requisiti relativi all'età e alla residenza devono essere posseduti al momento dell'acquisto del titolo di viaggio e, una volta acquistato, lo stesso può essere utilizzato per tutta la sua durata.

Il diritto a poter accedere all'agevolazione decade al momento del compimento del ventisettesimo anno di età o dal momento di trasferimento di residenza al di fuori del territorio regionale.

Agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007

L'agevolazione sperimentale consiste nel sostegno all'acquisto di abbonamenti emessi dalle Aziende MOM "Mobilità di Marca" di Treviso, ATVO "Azienda Trasporti Veneto Orientale", Dolomiti Bus:

- aventi validità annuale o correlata alla durata dell'anno scolastico;
- con origine/destinazione inerenti al percorso casa/scuola dello studente beneficiario;
- che consentano l'utilizzo di servizi TPL extraurbani automobilistici delle predette Aziende TPL.

attraverso un contributo diretto ai beneficiari che consenta l'abbattimento del relativo costo del 50%

Modalità attuativa dell'agevolazione sperimentale:

Per poter fruire dell'agevolazione sperimentale di cui all'articolo 34, comma 4) quater della legge regionale n. 23/2007, i beneficiari devono presentare apposita domanda su modello che sarà messo a disposizione dalla Regione a partire dal **01 ottobre 2019**.

Le domande sono corredate da un'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di legge per l'accesso al beneficio.

Alla domanda va allegata copia del titolo di viaggio acquistato e la ricevuta emessa dall'Azienda TPL, se rilasciata.

Il termine per la presentazione dell'istanza: **31 ottobre 2019**.

Sulle autocertificazioni presentate saranno effettuati, da parte della Regione, controlli a campione con le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di autocertificazioni, anche con l'utilizzo dei dati forniti dalle Aziende TPL.

Dati richiesti all'interno dell'istanza (e della relativa autocertificazione) da presentare per fruire dell'agevolazione sperimentale di cui all'articolo 34, comma 4 quater della legge regionale n. 23/2007

1. Richiedente del Titolo di viaggio

Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Residenza
Codice Fiscale
Tipo Documento riconoscimento
Numero Documento riconoscimento
Indirizzo Mail
Numero di telefono
Relazione giuridica con il titolare

2. Titolare del titolo di viaggio

Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Codice Fiscale
Indirizzo Residenza
Cap residenza
Località Residenza
Istituto presso il quale è iscritto
Vettore TPL utilizzato
Località di partenza
Località di arrivo

Costo sostenuto per l'acquisto del titolo di viaggio

Titolo acquistato

Il modulo conterrà inoltre l'informativa sulla Privacy relativa alla finalità del trattamento dei dati.

In caso di studente minorenni, il modulo richiederà obbligatoriamente anche le informazioni del richiedente che dovrà essere maggiorenne.

L'autocertificazione dovrà contenere altresì l'evidenza che l'Abbonamento di cui si richiede l'abbattimento del costo è relativo esclusivamente a percorsi inerenti il tragitto casa-scuola.

Vanno uniti, in allegato all'istanza, copia del titolo di viaggio acquistato e la ricevuta emessa dall'Azienda TPL, se rilasciata.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI